



COMUNE DI BITTI – PROVINCIA DI NUORO

Piazza Giorgio Asproni N° 47 – 08021 BITTI

Tel 0784/418036 – Fax 0784/ 414308

Bitti li 20/07/2017

OGGETTO: Ordinanza di sequestro e abbattimento per focolaio di peste suina africana. Agro di Bitti.

ORDINANZA N° 37 DI REGISTRO DEL 20 Luglio 2017.

I L S I N D A C O

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda A.S.L. N° 3 di Nuoro, relativo all'accertamento di un focolaio di PESTE SUINA AFRICANA nell'allevamento sito in località "Lughei" (Lat.40,497003 Long.9,295428) di proprietà del Sig. SERRA ANTONELLO, nato a Orune (NU) il 15/06/1972 ivi residente in Corso Repubblica N°113, Codice Allevamento N° **IT009NU135**;

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265;

VISTO il R.P.V. approvato con D.P.R. 8-2-1954, N° 320;

VISTA la Legge 23-01-1968, N° 34;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 14-02-1968;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 11-04-1968;

VISTA l'O.M. 10-05-1973 modificata dall'O.M. 21-03-1979, e dall'art. 18 del D.M. 14-09-1981, disciplina sanitaria della somministrazione dei rifiuti alimentari ai suini;

VISTA la Legge 23-12-1978, n. 833;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 27-04-1983;

VISTO il D.P.R. 24-05-1988, n. 231;

VISTA la Legge 02-06-1988, n° 218;

VISTA la Legge Regionale 8-7-1985, N° 15;

VISTO il Reg. CE 1774/2002;

VISTO il D.M. 20-07-1989, n. 298;

VISTO il D.A.S. 19-03-1997;

VISTO il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

VISTA la Determinazione dell'Ass. Igiene e Sanità della R.A.S. 18-03-04, n. 418/8;

VISTO il D.P.R. 30-04-1996, n° 317;

VISTA l'O.M. 06-02-1997;

VISTA la Direttiva 2002/60 recante disposizioni di lotta specifiche per la PSA;

VISTO il D. Lgs. N° 54 del 20-02-2004;

VISTO il D. A . I. S . N ° 23 del 14/07/2009. Decreto attuativo del Piano di Eradicazione delle pesti suine.

VISTO il decreto presidente Giunta Regionale N ° 154 del 21/12/2011;

CONSIDERATO che occorre adottare delle misure adeguate per impedire la diffusione del contagio,

O R D I N A

Al Sig. SERRA ANTONELLO come sopra generalizzato:

- a) il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
- b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

- c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
- d) sia vietata l'uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana; il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente; presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina africana; inoltre, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati prima di lasciare l'azienda;
- e) siano abbattuti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci (10) giorni dalla notifica ufficiale della diagnosi di laboratorio, sotto controllo ufficiale e in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana sia durante il trasporto che durante l'abbattimento dei capi sieropositivi, rapporto di prova n° 84186 del 19/07/2017 per un totale di n° 04 (Quattro) Capi presenti in allevamento ;
- f) un numero sufficiente di campioni sia prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- g) le carcasse di suini morti o abbattuti siano sotterrate sotto controllo ufficiale;
- h) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati; lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
- i) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte sotto le istruzioni del veterinario ufficiale;
- j) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime ed i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati e disinfettati sotto controllo ufficiale;
- k) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica;
- l) le infrazioni all'Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle norme di cui all'art. 264 del T. U. LL. SS. approvato con R.D. 27-07-1934, N° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;
- m) chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 154,94 per ogni capo non abbattuto;
- n) fuori dai casi sopra previsti, i Contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08-02-1954, N° 320, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.065,22 ad € 9.296,22.

Dalla Residenza municipale, addì 20 Luglio 2017



Il Comando della Polizia Municipale , l'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto riguarda i lavori di escavazione e ricopertura del terreno dopo l'infossamento, sono incaricati dal Sindaco all'esecuzione della presente ordinanza, unitamente al Servizio Veterinario della U.S.L. N° 3 .

RELAZIONE DI NOTIFICA:

Io sottoscritto INVIATO dipendente del Comune di Bitti in qualità di incaricato alla notifica, dichiaro di aver notificato in data 7 LUG 2017 alle ore 9.50 copia della presente Ordinanza al Sig. Serra Antonello, in Orune in Via Corso Repubblica N° 113, mediante consegna fattane a mani di proprietari in qualità di _____.

IL NOTIFICATORE

x RICEVUTA

Serra Antonello